REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 marzo 2007 e modificato con deliberazioni nn. 12 del 19 febbraio 2008, 27 del 6 luglio 2012, 16 del 25 marzo 2019 e n.19 del 12 aprile 2022.

Articolo 1

APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

- 1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessiva mente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art.1 comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
- 2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
- 3. Per l'anno 2022 viene stabilita l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dello 0,8 punti percentuali.
- 4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito iternet <u>www.finanze.gov.it</u> ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011.

Articolo 3

ESENZIONI

- 1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta per redditi fino a euro 18.000 (diciottomila), determinati secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.
- 2. Per redditi che superano la soglia di esenzione di euro 18.000 (diciottomila), l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta sull'intero ammontare del reddito stesso.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 marzo 2007, n. 15 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 5 aprile 2007 al 5 maggio 2007.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 febbraio 2008, n. 12 (e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 25 febbraio al 26 marzo 2008), con deliberazione del 6 luglio 2012, n. 27 (e pubblicato all'Albo Pretorio dal 17 luglio al 16 agosto 2012), con deliberazione del 25 marzo 2019, n. 16 (e pubblicato all'Albo Pretorio dal 3 al 18 aprile 2019) e con deliberazione del 12 aprile 2022, n. 19 (e pubblicato all'Albo Pretorio dal 19 Aprile al 4 Maggio 2022)

ESECUTIVITA'

La deliberazione di C.C. n. 19 del 12 aprile 2022 è diventata esecutiva il giorno 29 aprile 2022.

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19 Aprile al 4 Maggio 2022.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 5 Maggio 2022, cioè il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line*.